informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 019 – 19 GENNAIO 2021

SEAC REPORT

REPORT 02

ADEMPIMENTI

Accesso servizi telematici tramite CIE ***Provvedimento Agenzia Entrate 12.1.2021***	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che attiva l'accesso all'area riservata del relativo sito Internet nonché ai servizi telematici Entratel, Fisconline e Sister anche agli utenti la cui identità digitale è autenticata tramite la carta d'identità elettronica, CIE (Informativa SEAC 18.1.2021, n. 16).
Appalti "labour intensive" e beni del committente ***Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 14.1.2021, n. 1***	Ai fini dell'applicazione della disciplina delle ritenute / compensazioni nei contratti di appalto / subappalto c.d. "labour intensive", il requisito dell'utilizzo di beni strumentali del committente / ad esso riconducibili va valutato avendo riguardo agli effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per lo svolgimento del lavoro (nel caso di specie, attrezzatura necessaria ed eventuali mezzi per il trasporto di beni all'interno dell'impianto oggetto dell'intervento).

AGEVOLAZIONI

Bonus adeguamento ambienti di lavoro ***Provvedimento Agenzia Entrate 8.1.2021***	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che aggiorna le istruzioni del modello utilizzabile per la comunicazione delle spese sostenute nel 2020 per le quali è riconosciuto il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", prevedendo tra l'altro, che l'invio dello stesso può essere effettuato fino al 31.5.2021 (Informativa SEAC 13.1.2021, n. 11).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Contributo a fondo perduto ***Risposta interpello Agenzia Entrate 11.1.2021, n. 29***	Il contributo a fondo perduto ex art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" spetta anche alla ditta individuale derivante dalla "trasformazione" di una società di persone per la quale è venuta meno la pluralità dei soci con prosecuzione dell'attività da parte del socio superstite. In tal caso, posto che la trasformazione è intervenuta in data 18.12.2019, al fine di verificare la spettanza del beneficio è necessario fare riferimento ai ricavi 2019 (non superiori a € 5 milioni) della società; inoltre, per il calcolo della riduzione del fatturato vanno confrontati i dati riferibili ai periodi di riferimento (nel caso di specie, aprile 2020 e aprile 2019) considerando i dati dell'azienda trasferita.
Bonus canoni locazione immobili ***Risposta interpello Agenzia Entrate 11.1.2021, n. 34***	Il bonus canoni di locazione immobili ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” spetta anche con riferimento all’indennità corrisposta per l’occupazione “sine titulo” da parte dell'ex locatario con il consenso del proprietario, di un immobile ad uso non abitativo, a seguito della cessazione del contratto di locazione.
Agevolazione prima casa ***Risposta interpello Agenzia Entrate 12.1.2021, n. 39***	Decade dalle agevolazioni "prima casa" il contribuente che ne ha usufruito in sede di acquisizione per donazione di un immobile in corso costruzione per il quale, a causa dell'emergenza COVID-19, i lavori non sono stati ultimati entro 3 anni dalla registrazione dell'atto. Tale termine, infatti, non fruisce della sospensione dal 23.2 al 31.12.2020 ex art. 24, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" prevista in materia di agevolazioni "prima casa".

DICHIARAZIONI

Mod. 770/2021 ***Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2021***	È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento di approvazione del mod. 770 relativo al 2019 da presentare in via telematica entro il 2.11.2021 (il 31.10 cade di domenica e l'1.11 è festivo).
Mod. CU 2021 ***Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2021***	È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che approva il nuovo modello di Certificazione Unica, utilizzabile per comunicare, entro il 16.3.2021, l’ammontare dei redditi da lavoro dipendente / assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi corrisposti nel 2020 e delle relative ritenute.
Mod. IVA/2021 ***Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2021***	È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento di approvazione dei modelli per la dichiarazione IVA relativa al 2020, ossia: – mod. IVA 2021; – mod. IVA BASE 2021.
Mod. 730/2021 ***Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2021***	È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento di approvazione: – dei modd. 730, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo; – della bolla per la consegna del mod. 730-1; da presentare nel 2021 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

IMPOSTE DIRETTE

Erogazioni liberali ***Risoluzione Agenzia Entrate 21.12.2020, n. 80/E***	La detrazione del 30% ex art. 66, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" spetta anche per le donazioni effettuate nel 2020 per sostenere l'acquisto di dispositivi informatici, quali PC e tablet, al fine di permettere agli studenti che frequentano Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, di accedere alla didattica a distanza (DAD). A tal fine le donazioni, in denaro / in natura, possono essere effettuate per il tramite di Comuni / Protezione civile; non possono quindi essere erogate direttamente agli Istituti scolastici.
Interessi passivi mutui ipotecari e COVID-19 ***Risposte interpello Agenzia Entrate 5.1.2021, nn. 6 e 8***	In caso di acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare spetta a decorrere dalla data in cui la stessa è adibita a dimora abituale, e comunque entro 2 anni dall'acquisto. Se l'impossibilità di rispettare tale termine è stata determinata dall'interruzione / rallentamento dei lavori a seguito dell'emergenza COVID-19, costituendo quest'ultima una "*causa di forza maggiore*", il contribuente non decade dalla facoltà di detrarre gli interessi passivi. In particolare quest'ultimo fruisce di una "proroga" per un periodo corrispondente alla causa di forza maggiore (nel caso di specie dal 23.2 al 2.6.2020) che ha impedito / rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
Nuova detrazione 110% villetta a schiera ***Risposta interpello Agenzia Entrate 5.1.2021, n. 9***	La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico realizzati su una villetta a schiera inserita nel contesto di un residence a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni.
Nuova detrazione 110% unità funzionalmente indipendenti ***Risposta interpello Agenzia Entrate 5.1.2021, n. 10***	La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico realizzati su un edificio composto da due unità immobiliari, funzionalmente indipendenti, appartenenti al medesimo proprietario (nel caso di specie, un'unità adibita ad abitazione principale, che si sviluppa su due piani e relative pertinenze e un'altra unità, ad uso residenziale, che si sviluppa su un solo piano, entrambe con un accesso indipendente e senza parti comuni ad eccezione del tetto).
Nuova detrazione 110% immobile demolito e ricostruito con modifiche ***Risposta interpello Agenzia Entrate 7.1.2021, n. 11***	La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico su un'unità immobiliare che, al fine di rispettare le distanze dai confini e sfruttare meglio la bioclimatica (classe energetica A4), sarà demolita e ricostruita con spostamento di sedime e aumento di volumetria, a condizione che gli interventi rientrino tra quelli di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001, come risultante dal titolo abilitativo.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Detrazione per ristrutturazione con ampliamento ***Risposta interpello Agenzia Entrate 7.1.2021, n. 12***	In caso di interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 che determinano un ampliamento dell'edificio esistente, la detrazione ex art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR spetta esclusivamente per le spese riferibili alla parte esistente e non anche all'ampliamento in quanto quest'ultimo configura una "nuova costruzione". La modifica della lett. d) ad opera del DL n. 76/2020 della definizione di "ristrutturazione edilizia", che consente di agevolare anche le spese connesse all'incremento volumetrico, riguarda "*il diverso caso in cui siano realizzati interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti*".
Nuova detrazione 110% enti non commerciali ***Risposta interpello Agenzia Entrate 7.1.2021, n. 14***	La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico da enti non commerciali (nel caso di specie, parrocchia) soltanto se gli stessi rientrano tra i soggetti di cui alla lett. d-bis) del comma 9 del citato art. 119, ossia ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. In tal caso la detrazione spetta a prescindere dalla categoria catastale / destinazione dell'immobile. Diversamente tali soggetti possono beneficiare della detrazione in esame esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomini. Resta ferma la possibilità di fruire delle detrazioni "ordinarie" previste per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici nonchè per quelli rientranti nel c.d. "bonus facciate", per le quali è possibile optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.
Nuova detrazione 110% per proprietario e detentore ***Risposta interpello Agenzia Entrate 7.1.2021, n. 16***	La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute, per gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico, da parte del proprietario di un edificio composto da 2 "corpi" affiancati, di cui uno ospita l'unità immobiliare residenziale, sulla quale lo stesso intende effettuare interventi di risparmio energetico, mentre l'altro corpo ospita 2 unità immobiliari (ad uso abitativo) concesse in uso a terzi. Nel caso di specie le 3 unità immobiliari sono funzionalmente indipendenti e dispongono di un "accesso autonomo dall'esterno". La detrazione spetta anche ai locatari / comodatari, per gli interventi dagli stessi effettuati, a prescindere dal fatto che il proprietario usufruisca o meno della detrazione.
Nuova detrazione 110% con cambio destinazione d'uso ***Risposta interpello Agenzia Entrate 7.1.2021, n. 17***	La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti con un intervento di demolizione e ricostruzione realizzato su immobili accatastati C/2 e F/2, che al termine dei lavori diverranno un edificio residenziale (A/3).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Detrazione 80% - 85% per conseguimento congiunto di miglioramento rischio sismico e riqualificazione energetica ***Risposta interpello Agenzia Entrate 8.1.2021, n. 18***	Per un intervento dal quale si consegue congiuntamente il miglioramento del rischio sismico e la riqualificazione energetica di un edificio composto da più unità immobiliari e parti comuni, di proprietà di un unico soggetto: – le pertinenze possono essere conteggiate per determinare la spesa massima agevolabile solo se fanno parte dell'edificio oggetto dell'intervento. Se le stesse, come nel caso di specie, sono collocate fuori dall'edificio oggetto dei lavori, non possono essere conteggiate; – essendo il proprietario dell'immobile un unico soggetto, non assume rilievo la ripartizione delle spese per unità immobiliare; – se gli interventi di riduzione del rischio sismico riguardano sia le parti comuni che le singole unità immobiliari, in virtù del principio secondo cui l'intervento più ampio assorbe quello minore, la detrazione è applicabile anche alle spese riguardanti gli interventi sulle singole unità facenti parte dell'edificio interessato dagli interventi sulle parti comuni, a condizione che gli interventi sulle singole unità siano di completamento dell'intervento sulle parti comuni nel suo complesso.
Detrazione immobili ceduti da imprese di costruzione / ristrutturazione ***Risposta interpello Agenzia Entrate 8.1.2021, n. 19***	Con riferimento alla detrazione spettante agli acquirenti di immobili demoliti e ricostruiti dall'impresa che procede alla relativa cessione entro 18 mesi dalla fine dei lavori, con i quali viene migliorata la classe di rischio sismico, di cui all'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 è precisato che: – è possibile beneficiare della detrazione anche nel caso di cambio di destinazione d'uso dell'immobile demolito e ricostruito (nel caso di specie da laboratorio artigiano C/3 ad abitazioni con cantine e garage pertinenziali); – per fruire della detrazione è necessario che l'atto di acquisto sia stipulato entro il 31.12.2021; – la detrazione va calcolata sulla spesa massima di € 96.000 del prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente. In altre parole, non si può fruire anche della detrazione per l'acquisto / costruzione del box / posto auto pertinenziale; – la detrazione può essere fruita anche dai *"titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione";* – la persona fisica acquirente non può cumulare l'agevolazione del "sisma bonus acquisti" con la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 3, TUIR (acquisto immobile ristrutturato), in quanto alternative tra loro; – è possibile optare per sconto in fattura / cessione del credito. Ai fini IVA la ristrutturazione in esame (demolizione e ricostruzione con aumento della volumetria), è riconducibile alla nuova definizione di ristrutturazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001 e pertanto i relativi contratti di appalto sono soggetti all'aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nuova detrazione 110% solo per unità residenziali ***Risposta interpello Agenzia Entrate 8.1.2021, n. 21***	Un soggetto, proprietario di un'unità immobiliare a destinazione residenziale, un'unità immobiliare ad uso ufficio e un'unità immobiliare adibita a cabina elettrica su cui è costituita una servitù a favore dell'ENEL, tutte e tre funzionalmente indipendenti, può fruire della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 soltanto per le spese relative agli interventi agevolabili effettuati sull'unità residenziale. Per le altre due unità, essendo non residenziali, la detrazione non spetta.
Bonus facciate ***Risposta interpello Agenzia Entrate 8.1.2021, n. 23***	Il c.d. "bonus facciate" ex art. 1, commi da 219 a 223, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) è riconosciuto per gli interventi finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ex DM n. 1444/68 ovvero in aree che, indipendentemente dalla relativa denominazione, siano riconducibili / equipollenti alle predette zone, come da attestazione rilasciata dal competente Ente territoriale.
Nuova detrazione 110% ampliamento volume riscaldato ***Risposta interpello Agenzia Entrate 8.1.2021, n. 24***	La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico effettuati su un'abitazione unifamiliare funzionalmente indipendente effettuati nell'ambito di una ristrutturazione senza demolizione e con ampliamento del volume riscaldato, con miglioramento di 2 classi energetiche dell'immobile. In tal caso la detrazione spetta soltanto per le spese riferibili all'edificio esistente e non anche all'ampliamento, in quanto quest'ultimo configura una "nuova costruzione". Diversamente, le spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico possono essere considerate interamente, quindi anche se l'impianto è in parte a servizio della parte di edificio di nuova costruzione (ampliamento), fermo restando il rispetto dei limiti di spesa normativamente previsti.
Detrazione immobili ceduti da imprese di costruzione / ristrutturazione ***Risposta interpello Agenzia Entrate 8.1.2021, n. 25***	La detrazione ex art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 riconosciuta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, cedute da imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato interventi di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio allo scopo di ridurne il rischio sismico, spetta anche per gli interventi effettuati su un immobile situati in zona sismica "3B" avente, come da documentazione rilasciata dal competente Ente territoriale, le medesime caratteristiche della zona 3.
Detrazione immobili ceduti da imprese di costruzione / ristrutturazione ***Risposta interpello Agenzia Entrate 8.1.2021, n. 26***	La detrazione ex art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 riconosciuta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, cedute da imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato interventi di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio allo scopo di ridurne il rischio sismico, spetta anche se l'impresa di costruzioni è proprietaria di una parte dell'immobile e, al completamento dei lavori, gli altri comproprietari si impegnano a stipulare un atto di divisione con assegnazione alla stessa dell'intera proprietà.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Detrazione immobili ceduti da imprese di costruzione / ristrutturazione ***Risposta interpello Agenzia Entrate 11.1.2021, n. 30***	Ai fini della spettanza della detrazione ex art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 a favore degli acquirenti delle unità immobiliari cedute da parte di una società cooperativa che procede alla demolizione e ricostruzione di preesistenti edifici (nel caso di specie, villa unifamiliare con un'unità immobiliare ad uso abitativo e un'unità immobiliare ad uso autorimessa), con aumento della volumetria rispetto a quella preesistente, al fine di ricavare più unità immobiliari ad uso abitativo e relative autorimesse, l'atto di assegnazione degli immobili oggetto dei lavori deve essere stipulato entro il 31.12.2021.
Detrazione acquisto immobili demoliti e ricostruiti con miglioramento della classe di rischio sismico ***Risposta interpello Agenzia Entrate 11.1.2021, n. 31***	Le imprese che effettuano interventi su immobili ubicati in zone a rischio sismico 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate dopo l'1.1.2017 ma prima dell'1.5.2019 (entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche alle zone a rischio sismico 2 e 3) e che non hanno presentato l'asseverazione, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare (entro la data del rogito) i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, per consentire la fruizione della detrazione agli acquirenti.
Detrazione conseguimento congiunto di miglioramento rischio sismico e riqualificazione energetica ***Risposta interpello Agenzia Entrate 11.1.2021, n. 36***	La fruizione delle detrazioni c.d. Sismabonus ed Eco-sismabonus (conseguimento congiunto di miglioramento del rischio sismico e riqualificazione energetica) riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1.1.2017. A tal fine assume rilevanza la richiesta del permesso di costruire e l'inizio "originario" delle procedure autorizzatorie, risultando irrilevante che successivamente è stata presentata una nuova SCIA in variante in corso. Solo nel caso in cui l'Ufficio tecnico del Comune attesti una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio (successiva all'1.1.2017) o in presenza dell'avvio di una nuova procedura è possibile considerare la nuova (successiva) data della procedura autorizzativa.
Utili società non residente ***Risposta interpello Agenzia Entrate 12.1.2021, n. 38***	Ai fini della tassazione dei dividendi distribuiti da una società residente all'estero a favore di un soggetto residente in Italia, e, in particolare, al fine di verificare se gli stessi provengono da uno Stato a fiscalità privilegiata ("black list") tenuto conto delle modifiche intervenute nel corso del tempo delle c.d. "black list", "*non si considerano provenienti da un paradiso fiscale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili «formati» in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di «formazione» dell'utile*". Il caso di specie riguarda dividendi distribuiti da una società residente in Svizzera formati nel periodo 2013 - 2019.

IMPOSTE INDIRETTE

Cessioni espropriative ***Sentenza CTR Lazio 14.2.2020, n. 819/9/20***	Il contribuente che cede un terreno per effetto di una procedura espropriativa, non è soggetto passivo delle imposte di registro e ipocatastali.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

IVA

Aliquota IVA interventi edilizi casa di riposo ***Risposta interpello Agenzia Entrate 8.1.2021, n. 20***	Sono soggetti all'aliquota IVA ridotta del 10% ex n. 127-duodecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72 gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su un edificio destinato a stabile residenza per collettività (nel caso di specie, casa di riposo) costruito da una Fondazione iscritta nel Registro delle APS con il concorso del Comune / Provincia, in quanto qualificabile come "edificio di edilizia residenziale pubblica". Inoltre, i relativi interventi di manutenzione ordinaria ex art. 3, comma 1, lett. a), DPR n. 380/2001, posto che l'edificio in esame è assimilabile alle abitazioni non di lusso, usufruiscono dell'aliquota IVA ridotta del 10% ex art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99.
Nota di variazione e determinazione "progressiva" del prezzo ***Principio di diritto Agenzia Entrate 11.1.2021, n. 1***	In presenza di un contratto di compravendita di un complesso di beni che prevede un sistema "progressivo" di determinazione del prezzo, che consente alle parti, se in disaccordo rispetto al valore dei beni come risultante dalla perizia effettuata per consentire l'esecuzione del contratto, di rimettere la valutazione finale dei medesimi ad un soggetto terzo / revisore, le eventuali note di variazione emesse ex art. 26, DPR n. 633/72, per recuperare le somme già fatturate in misura superiore a quanto definitivamente dovuto, non sono riconducibili all'ipotesi di sopravvenuto accordo tra le parti cui è applicabile il limite temporale dell'anno. E ciò "*tanto più se l'operazione si realizza nell'ambito di una procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza*".

MANOVRE

Proroga termini accertamento / riscossione ***DL 15.1.2021, n. 3***	È stato pubblicato sulla G.U. 15.1.2021, n. 11 il Decreto che sposta di 1 mese (1.2.2021 - 31.1.2022 in luogo di 1.1.2021 - 31.12.2021) il periodo per la notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti d'imposta, liquidazione e rettifica / liquidazione per i quali i termini di decadenza sono scaduti nel periodo 8.3.2020 - 31.12.2020, emessi entro il 31.12.2020. Analoga modifica riguarda il periodo di notifica delle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 degli inviti all'adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-bis, DL n. 78/2010 e degli atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, DL n. 98/2011. Inoltre è prorogato a 13 mesi (anziché 12 mesi) il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2017 / 2018.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Snc in liquidazione - decesso dei soci e prosecuzione da parte di un erede ***Risposta interpello Agenzia Entrate 11.1.2021, n. 28***	In presenza di una snc in liquidazione nella quale, a seguito del decesso di tutti i soci, soltanto uno degli eredi ha accettato di subentrare nella posizione del de cuius, il relativo reddito va imputato a tale ultimo soggetto, ossia a colui che riveste la qualifica di socio al 31.12. Infatti gli altri eredi, con l'accettazione dell'eredità, non divengono automaticamente soci (a tal fine è richiesto il consenso espresso), ma nei loro confronti matura il diritto alla liquidazione della quota.

PREVIDENZA

Contributi sospesi COVID-19 ***Messaggio INPS 13.1.2021, n. 102***	Sono forniti chiarimenti in merito al versamento del "restante" 50% dei contributi previdenziali sospesi a seguito dell'emergenza COVID-19, il cui 50% è stato versato entro il 16.9.2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione in un massimo di 4 rate mensili entro il 31.12.2020. L'INPS inoltre rende noto che considera valido il versamento di quanto dovuto relativamente al restante 50%, in scadenza il 16.1.2021, se effettuato entro il 31.1.2021.

REDDITO D'IMPRESA

Rivalutazione beni d'impresa società "a cavallo" d'anno ***Risposta interpello Agenzia Entrate 31.12.2020, n. 640***	La rivalutazione dei beni d'impresa ex art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" può essere (facoltà) effettuata anticipatamente, ossia nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (anzichè in quello in corso al 31.12.2020) da parte delle società con esercizio non coincidente con l'anno solare "a cavallo" tra il 2019 e il 2020, indipendentemente dalla durata di quest'ultimo. Di conseguenza la rivalutazione anticipata può essere effettuata anche da parte della società che, dopo la chiusura del predetto esercizio "a cavallo" (nel caso di specie 1.7.2019 - 30.6.2020), ha modificato la data di chiusura dell'esercizio dal 30.6 al 31.12 di ogni anno, a partire dall'esercizio in corso, chiuso anticipatamente il 31.12.2020.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Contribuzione volontaria e rimborso del datore di lavoro ***Risposta interpello Agenzia Entrate 5.1.2021, n. 3***	Le somme corrisposte dal datore di lavoro ad un dipendente a titolo di rimborso dell'onere sostenuto per il versamento volontario di contributi all'INPS per il periodo mancante alla maturazione dei requisiti di pensione concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente "*in base al principio di onnicomprensività previsto*" dall'art. 51, comma 1, TUIR. Il dipendente può dedurre gli oneri sostenuti ex art. 10, comma 1, lett. e), TUIR.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Donazione nuda proprietà quota di società semplice ***Risposta interpello Agenzia Entrate 5.1.2021, n. 5***	Il criterio della c.d. valutazione "automatica", o "tabellare" di cui all'art. 34, comma 5, D.Lgs. n. 346/90 è applicabile anche al valore dichiarato, in sede di donazione, della quota di una società semplice che non ha redatto né il bilancio né l'inventario, con riguardo agli immobili compresi nel patrimonio della società (esclusi i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria).

VERSAMENTI

Causale contributo Cassa Forense ***Risoluzione Agenzia Entrate 11.1.2021, n. 1/E***	Sono state istituite le seguenti causali contributo per il versamento, con il mod. F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense: – "E100 - *... - contributo soggettivo minimo*"; – "E101 - *... - contributo di maternità*"; – "E102 - *... - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)*"; – "E103 - *... - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)*".
Codice tributo credito d'imposta adeguamento ambienti lavoro ***Risoluzione Agenzia Entrate 11.1.2021, n. 2/E***	È stato istituito il seguente codice tributo per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione tramite il mod. F24, del credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" (Informativa SEAC 13.1.2021, n. 11): – "6918 - *CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*".
Codici tributo investimenti beni strumentali Finanziaria 2020 ***Risoluzione Agenzia Entrate 11.1.2021, n. 3/E***	Sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali previsti dall'art. 1, commi da 184 a 197, Finanziaria 2020 e dall'art. 1, commi da 1054 a 1063 e 1065, Finanziaria 2021 (Informativa SEAC 15.1.2021, n. 13): – "6932 - *Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019*"; – "6933 - *Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019*"; – "6934 - *Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019*"; – "6935 - *Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020*"; – "6936 - *Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020*"; – "6937 - *Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".*

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it